



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005258/A Data: 27/03/2017 16:42
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Istituzione del fattore famiglia campano. Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie” Reg. Gen. n. 426

Ad iniziativa dei Consiglieri Francesco Emilio Borrelli, Luigi Bosco, Tommaso Casillo, Aniello Fiore e Vincenzo Maraio.
Depositata in data 17 marzo 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,
27 MAR. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

AW Strab
20/3/17
lt
A. CIMMINO
S.J.

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D'Amelio
Sede

Prot.n. 59 del 16 marzo 2017

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge avente oggetto "Istituzione del Fattore Famiglia Campano – Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie" a firma del sottoscritto.

Distinti saluti

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0004642/I Data: 17/03/2017 13:41
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Il Presidente
Francesco Emilio Borrelli

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 426

17/3/17
S. J. Borrelli



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Fattore Famiglia Campano - Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie”

ad iniziativa del Consigliere regionale

Francesco Emilio Borrelli

Luigi Bosco

Tommaso Casillo

Aniello Fiore

Vincenzo Maraio

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 426



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende istituire il Fattore Famiglia Campano quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia ed alle coppie di fatto di accedere alle prestazioni erogate da Regione Campania, nonché alle prestazioni erogate dai Comuni per interventi e finanziamenti della Regione Campania.

Ad integrazione delle norme e procedure previste per l'attuale determinazione dell'indicatore sintetico della situazione reddituale (ISEE) viene proposto un sistema correttivo che garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente.

Si tratta, in estrema sintesi, dell'introduzione di uno strumento per definire ed individuare, in maniera quanto più aderente alla realtà, l'effettiva capacità contributiva di un nucleo familiare e gli effettivi costi sostenuti da detrarre al reddito complessivo ai fini della definizione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.

Un indicatore, quindi, che tiene conto, in aggiunta delle situazioni reddituali e patrimoniali, altri fattori, come il numero di figli e la presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti o di disabili.

La normativa trova applicazione ai nuclei familiari, comprese le "coppie conviventi" (o più comunemente "di fatto"), ovvero "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" così come recentemente definite dall'art. 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Analoga norma è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale della Lombardia e una proposta a livello nazionale è attualmente allo studio del competente ministero.

RELAZIONE FINANZIARIA

Per effetto dall'attuazione della presente proposta derivano minori introiti a carico del Bilancio regionale a cui si fa fronte con Euro 1.000.000,00 annui a valere sulla Missione 12, Programma 5, Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2017/2019.

Tale stanziamento è del tutto provvisorio auspicando, prima dell'eventuale approvazione della proposta, l'individuazione di ulteriori stanziamenti.

pm
e
w
R
C *B*



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Fattore Famiglia Campano - Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania e dell'articolo 31, primo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il Fattore Famiglia Campano quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia ed alle coppie di fatto di accedere alle prestazioni erogate da Regione Campania, nonché alle prestazioni erogate dai Comuni per interventi e finanziamenti della Regione Campania.
2. Ai fini della presente legge si intende per Fattore Famiglia Campano un indicatore sintetico della situazione reddituale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie e le coppie di fatto, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.
3. I criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia Campano sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del Fattore Famiglia Campano costituito con le modalità di cui all'articolo 4 e sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.
4. La presente legge si applica anche alle famiglie conviventi come definite dall'art. 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

C
ms
W
C B



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 2
(Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia Campano)

1. Il Fattore Famiglia Campano, inteso come strumento di maggiore equità sociale, in relazione alla reale capacità di accesso ai servizi di ciascuna famiglia e coppia convivente, tenuto conto delle condizioni reddituali, patrimoniali, sociali e di composizione del nucleo stesso, può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, negli ambiti sanitari, sociali e socio assistenziali, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, nei servizi scolastici anche universitari e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.

2. In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore, il Fattore Famiglia Campano trova immediata applicazione con riferimento:

- a) ai buoni libri scolastici;
- b) ai progetti di inserimento lavorativo;
- c) ai contratti di locazione a canone concordato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) al trasporto pubblico locale
- e) ai servizi socio-sanitari.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano, da sottoporre al parere delle Commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione ad ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.

Un
V
C
B



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

Art. 3

(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano)

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Campano, la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, si attiene ai seguenti principi:

- a) previsione di ulteriori franchigie, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) definizione di ulteriori specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
- c) definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare e all'età dei figli;
- d) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in Regione Campania, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore Famiglia Campano viene applicato.

2. La Regione garantisce la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore Fattore Famiglia Campano.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti i nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali.

9
M
P
13



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

**Art. 4
(Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Campano)**

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Campano e ne determina il regolamento.
2. L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative operanti sul territorio Campano, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato da ANCI e uno espressione del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.
3. L'Osservatorio effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore Famiglia Campano sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alla competente commissione consiliare.
4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

mi
V
a
B



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) numero e caratteristiche dei nuclei familiari coinvolte;
 - b) numero dei Comuni che hanno accolto il provvedimento e applicato le condizioni migliorative ivi espresse;
 - c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti. In particolare, la Giunta dovrà dare atto, nella relazione annuale di cui al comma 2, del parere sull'attuazione del Fattore Famiglia Campano reso dall'Osservatorio di cui all'articolo 4.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Handwritten signature: B. C. / M. C.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Alla fase di prima applicazione del Fattore Famiglia Campano sono destinati € 1.000.000,00 per il 2017 e corrispondenti risorse per il 2018 ed il 2019 nell'ambito delle risorse stanziare a bilancio alla missione 12 (Interventi a favore di politiche per la famiglia) - Programma 05 - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

Uhi

sm
a
C
B